Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 26 febbraio 1935 Anno XIII — Numero 48

SOMMARIO

CONCORSI

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor prof. dott. José Lobo d'Avila Lima il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, li 23 febbraio 1935 - Anno XIII

(539)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 novembre 1934-XIII, n. 2323.
Approvazione del nuovo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

N. 2323. R. decreto 24 novembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, viene approvato il nuovo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1935-XIII, n. 88.
Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni in materia di istituzione delle sezioni censuarie per la formazione del nuovo catasto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito il seguente:
« Di regola ogni Comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio generale del catasto, o del legale rappresentante del Comune, sentito in questo secondo caso, lo stesso Ufficio generale del catasto ».

Art. 2.

All'art. 21 del predetto testo unico delle leggi sul nuovo catasto è aggiunto il seguente comma:
« Con decreto del Ministro per le finanze potranno essere mantenute in carica, con giurisdizione territoriale invariata, e completate o rinnovate occorrendo, le Commissioni censuarie dei Comuni già autonomi riuniti in un solo mentre le operazioni catastali erano in corso in uno o più di essi, e per ognuno dei quali, a mente dell'art. 12 del presente testo unico, fu autorizzata la formazione di mappa e tariffa propria. Attivato il catasto in tutto il territorio del Comune, il Ministro per le finanze ordinerà lo scioglimento delle Commissioni censuarie dei Comuni già autonomi mantenute in carica, e la costituzione, a mente degli articoli 33 e 35 del presente testo unico, di una sola Commissione censuaria per l'intero Comune ».

Art. 3.

Agli ultimi due comma dell'art. 51 del testo unico predetto sono sostituiti i seguenti:
« Nelle Provincie del Compartimento ligure-piemontese, dove sia in corso la formazione del nuovo catasto, questo sarà attivato Comune per Comune, od anche separatamente per le singole parti di uno stesso Comune dotate di mappa e tariffa propria a mente dell'art. 12 del presente testo unico, senza attendere la ultimazione dei lavori per un intero distretto di imposte.
« La stessa norma, tanto per interi Comuni, quanto per le singole parti con mappa e tariffa propria di uno stesso Comune, potrà essere applicata negli altri compartimenti catastali, ogni qual volta il Ministro per le finanze lo reputi necessario nel pubblico interesse ».

Art. 4.

Sono approvate le deroghe fatte in passato alle disposizioni dell'art. 12 e dei comma primo, penultimo ed ultimo dell'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII, n. 89.

Partecipazione di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria, per l'anno agrario 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno agrario 1934-35, gli enti di carattere nazionale appresso elencati sono chiamati a partecipare alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.

Ai detti enti sono assegnati, a carico del cap. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1934-35, i contributi statali, per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

al Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli	L.	85.000 —
alla Federazione tra le Associazioni del clero in Italia	»	12.000 —
all'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria	»	15.000 —
alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura	»	10.000 —
al Comitato per il Concorso del grano fra parroci e sacerdoti	»	50.000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 90.

Approvazione della Convenzione stipulata per il finanziamento di un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2135, con cui è stata disposta l'aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa alla Regia università della stessa sede;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 21 gennaio 1935-XIII per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria di quella Regia università.

Art. 2.

E' istituito nella Regia università di Pisa, in aggiunta ai posti di professori di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina veterinaria e con decorrenza dal 1° novembre 1934-XIII, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di patologia e clinica chirurgica veterinaria, a norma degli articoli 63, 2° comma, e 100, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 128. — MANCINI.

N. 233 di rep.

Convenzione per assegnazione di un contributo alla Regia università di Pisa per la istituzione di un quinto posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria.

L'anno millenovecentotrentacinque, XIII dell'E. F., e addì ventuno del mese di gennaio.

Avanti a me, comm. Raffaello Barbetti, direttore amministrativo della Regia università di Pisa, addetto ai contratti, si sono personalmente costituiti:

1° l'on. prof. comm. Armando Carlini, deputato al Parlamento, rettore della Regia università di Pisa, presidente del Consorzio universitario interprovinciale per la Regia università e gli altri Regi istituti superiori di Pisa, che in appresso più brevemente sarà chiamato Consorzio universitario, in rappresentanza del Consorzio stesso;

2° " prof. Carlo Ferrai, preside della Facoltà di medicina e chirurgia, nonchè preside anziano, in rappresentanza della Regia università di Pisa, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione della Regia università stessa in data 22 dicembre 1934-XIII;

Premesso:

Che il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, fin dal 19 maggio 1930-VIII, aveva fatto presente all'on. Ministero dell'educazione nazionale la necessità che all'Istituto stesso fosse assegnato, in aggiunta ai 4 posti di professore di ruolo, stabiliti dal Regio decreto 22 dicembre 1923, n. 2678, un quinto posto per l'insegnamento della patologia e clinica chirurgica veterinaria;

Che il Ministero predetto, con lettere nn. 11759 e 19907, rispettivamente del 2 giugno 1930 e 21 gennaio 1932, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta dell'Istituto;

Che l'Amministrazione della provincia di Grosseto ha deliberato di aderire al Consorzio universitario interprovinciale, apportando il contributo annuo di L. 50.000, per la durata di 10 anni, con la tacita intesa che con parte di detta somma si provveda alla istituzione del nuovo posto di professore di ruolo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, da destinare all'insegnamento della patologia e clinica chirurgica veterinaria;

Che il Consiglio di amministrazione del Consorzio universitario, in accoglimento della domanda avanzata in data 25 giugno 1934, ha deliberato nella propria adunanza del 30 giugno detto di concedere al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa il contributo annuo di lire 30.200, per la istituzione di un quinto posto di professore di ruolo, da assegnarsi alla cattedra predetta in base a convenzione da stipularsi a norma del 2° comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592;

Che a decorrere dal 1° novembre 1934 il Regio istituto superiore di medicina veterinaria è stato aggregato alla Regia università, nella quale costituisce la Facoltà di medicina veterinaria:

Tutto ciò premesso:

Si conviene e si stipula quanto appresso;

1° Il Consorzio universitario di Pisa si impegna di corrispondere alla R. università un contributo annuo continuativo di L. 30.200 col preciso scopo di istituire e mantenere presso la Facoltà di medicina veterinaria un posto di professore di ruolo, (da assegnarsi, come sopra è detto, all'insegnamento della patologia e clinica chirurgica) in aggiunta a quelli indicati, per il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, dalla tabella *D*, allegata al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

2° Il trattamento economico e la condizione giuridica del professore, che sarà assunto al posto suddetto, dovranno essere conformi a quanto è disposto dalle norme vigenti per professori di ruolo appartenenti agli Istituti superiori, di cui alla tabella *A* allegata al precitato testo unico;

3° Il Consorzio universitario s'impegna a versare alla Regia università di Pisa il detto contributo fisso in due rate semestrali anticipate al 1° novembre e al 1° maggio di ogni anno;

4° La presente convenzione avrà effetto dal 1° novembre 1934, ed avrà la durata di anni 9, e cioè fino a tutto l'anno accademico 1943-44, intendendosi però tacitamente rinnovata ove non sia disdetta nel termine di 6 mesi prima della scadenza;

5° La convenzione stessa è esente da spese di bollo e registro perchè stipulata nell'interese dello Stato.

Redatta in triplice esemplare e letta alle parti nel giorno, mese ed anno sopra indicati, è stata dai contraenti dichiarata in tutto conforme alla loro volontà ed in pari tempo dalle parti stesse sottoscritta.

Prof. Armando Carlini, *presidente del Consorzio universitario.*

Prof. Carlo Ferrai, *preside anziano ff. di Rettore.*

Raffaello Barbetti, *funzionario delegato.*

Registrato a Pisa addì 22 gennaio 1935-XIII, n. 4695, vol. 319.

Il procuratore: (firma illeggibile).

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Le Ferriere-S. Antonio-Colle del Pero » sita in territorio del comune di Nettuno (Roma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 29 dicembre 1934-XIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato, perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni culturali; può essere trasferito al patrimonio dell'Opera;

Tenuta denominata Le Ferriere-S. Antonio-Colle del Pero, sita nel territorio del comune di Nettuno e del Governatorato di Roma, di pertinenza in catasto del sig. Dominici Gustavo fu Venanzio, della estensione di ha. 1690.67.70 (ettari milleseicentonovanta, are sessantasette e centiare settanta), confinante con la via provinciale Nettuno-Cisterna, che la divide dalla tenuta Campomorto di Serventi Pietro con la tenuta Scopone della Società Anonima Agricola di Nettuno, con la tenuta Acciarella di proprietà del Principe Borghese, con fondi di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, e con rimanenti terreni del sig. Dominici Gustavo, la quale tenuta è riportata in catasto come segue:

1° nel catasto rustico di Conca, fraz. di Nettuno, a pag. 33 T. 13778 in testa al sig. Dominici Gustavo fu Venanzio, mappa 69, 70, 73 nn. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 75 1/2, 83, 84, 85, 89 sub *C*, 89 resto, 91, 94, 128 sub *C*, 130, 128 sub *D*, 128 sub *A*, 128 resto, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 resto, 48 *A* resto (per una superficie di tavole 996.86 e pel reddito di L. 10.865,46), 57 *A* resto (per una superficie di tavole 5615.30 e pel reddito di L. 23.576,24), 111 *A* (per una superficie di tavole 11.11 e pel reddito di L. 46.67), 75 *A* (per una superficie di tavole 0,52 e pel reddito di L. 2,57): complessivamente una superficie di tavole 16.296.58 pari ad ettari 1629.65.80 col reddito imponibile di L. 81.030,94;

2° nel catasto rustico del Governatorato di Roma alla mutazione 1559 pag. 23829 e mutazione 20059, pag. 30861, in testa al detto sig. Dominici Gustavo, mappa 78, 79, numeri 28, 29, 30, 127, 128, 112, 105, 118, 120, 121, per una superficie di tavole 610.19 pari ad Ha. 61.01.90 e col reddito di L. 1426,56.

Veduta la istanza 17 gennaio 1935 dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La tenuta « Le Ferriere-S. Antonio-Colle del Pero » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte della Opera anzidetta che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2.040.000 (lire italiane duemilioniquarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 115. — GISCI.

(540)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1935-XIII.
Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Foggia, approvato con R. decreto 20 dicembre 1914, n. 6441, e quello suppletivo approvato con R. decreto 17 gennaio 1929, n. 16384;

Visto lo schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio di detta Provincia, compilato dal Ministero dei lavori pubblici, col quale si estendono i limiti di demanialità del corso inscritto al n. 71 dell'elenco principale;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di 3° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Foggia,

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella Segreteria del comune di Motta Montecorvino;

d) l'affissione nell'albo pretorio del Comune medesimo, per il termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali dell'avvenuto deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema dell'elenco depositato o produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà produrre osservazione anche l'Amministrazione provinciale di Foggia;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: RAZZA.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

N. B. — Nella colonna 2 l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
71 *bis*	Fosso Humara	Fiumana di Vulturino	Motta Montecorvino	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti omonime.

Visto, *il Ministro*: RAZZA.

(519)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 6519 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Antonia Huc, nata a Fiume il 12 gennaio 1903, da Giuseppe e da Antonio Kobljar, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ucci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Huc è ridotto nella forma italiana di « Ucci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(10609)

N. 3916 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Casimiro Percich, nato a Fiume (Drenova) il 28 novembre 1908 da Giuseppe e da Emilia Francetich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Perini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo dèl Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Casimiro Percich è ridotto nella forma italiana di « Perini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

Maria Lenac (Franovac), nata a Fiume il 6 settembre 1907, moglie;

Gino, nato a Fiume il 1° aprile 1931, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 ottobre 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(10610)

N. 17847 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Emilio Grzanich, nato a Segna il 15 settembre 1896 da Gasparo e da Caterina Glavas, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ghersani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Grzanich è ridotto nella forma italiani di « Ghersani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Vidoni, nata a Fiume l'11 settembre 1897, moglie;

Elda, nata a Fiume il 17 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 ottobre 1934 - Anno XII.

Il prefetto: TURBACCO.

(10611)

N. 15895 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Rojc, nato a Castel Jablanizza il 18 luglio 1877 da Giovanni e da Marianna Basa, residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Roicci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Rojc è ridotto nella forma italiana di « Roicci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Stopar, nata ad Elsane l'11 marzo 1889, moglie;

Maria, nata a Castel Jablanizza il 18 marzo 1914, figlia;

Veronica, nata a Castel Jablanizza il 15 novembre 1916, figlia;

Agata, nata a Castel Jablanizza il 31 gennaio 1920, figlia;

Anna, nata a Castel Jablanizza il 4 luglio 1922, figlia;

Giuseppina, nata a Castel Jablanizza il 26 agosto 1924, figlia;

Rosalia, nata a Castel Jablanizza il 20 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10612)

N. 15893 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Prime, nato a Mattuglie il 25 agosto 1897 da Francesco e da Teresa Fatur, residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Principe »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Primc è ridotto nella forma italiana di « Principe » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosalia Roje, nata a Castel Jablanizza il 14 dicembre 1898, moglie;
Albino, nato a Castel Jablanizza il 5 febbraio 1920, figlio;
Vita, nata a Castel Jablanizza il 28 giugno 1922, figlia;
Giustina, nata a Castel Jablanizza il 30 novembre 1923, figlia;
Vladislao, nato a Castel Jablanizza il 29 maggio 1925, figlio;
Rosalia, nata a Castel Jablanizza il 2 gennaio 1928, figlia;
Bernardo, nato a Castel Jablanizza il 18 agosto 1929, figlio;
Giovanna, nata a Castel Jablanizza il 2 ottobre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Castel Jablanizza, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10613)

N. 5801 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Angelo Stefancich, nato a Villa Decani il 17 dicembre 1908 da Giuseppe e da Anna Furlani, residente ad Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stefani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Stefancich è ridotto nella forma italiana di « Stefani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angela Floricich, nata a Pedena (Pisino) il 14 settembre 1911, moglie;
Angelo, nato ad Abbazia il 1° gennaio 1932, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Abbazia, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10614)

N. 15210 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Benasich, nato a Casali Sumberesi (Albona) l'11 marzo 1896 da Marco e da Antonia Pamich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Benassi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Benasich è ridotto nella forma italiana di « Benassi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ada Sincovich, nata a Chersano il 23 febbraio 1900, moglie;
Livia, nata a Fiume il 2 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10615)

N. 4279 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Arturo Ilovsek, nato a Fiume il 28 novembre 1909 da Vincenzo e da Maria Maingotich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Illiori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Ilovsek è ridotto nella forma italiana di « Illiori » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eltevisia Zustovich, nata a Fiume il 26 settembre 1909, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10616)

N. 1151 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Innocenzo Dopugj, nato a Fiume il 7 luglio 1912 da Stefano e da Stefania Francetich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Dopudi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Innocenzo Dopugj è ridotto nella forma italiana di « Dopudi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10617)

N. 4543 Div. 1-1933.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Maria Maljevac in Galini, nata ad Abbazia il 30 settembre 1897 da Giovanni e da Maria Car, residente a Fiume, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Maliani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Maljevac in Galini è ridotto nella forma italiana di « Maliani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10618)

N. 580 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Riten[illegible] cognome « Rucconich »(Ruconich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich (Ruconich) Marco, figlio del fu Mario e della fu Gaspara Stanich, nato a Ustrine (Ossero) il 25 aprile 1889 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Toich di Domenico e di Filomena Cucich, nata a Ustrine il 9 settembre 1895 ed ai figli, nati a Ustrine: Bruno, il 6 ottobre 1919; Rosaria, il 24 dicembre 1921; Carla, il 13 dicembre 1923; Mario, il 14 maggio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9119)

N. 581 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich (Ruconich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich (Ruconich) Mario, figlio del fu Mario e della fu Gaspara Stanich, nato a Ustrine (Ossero) il 17 novembre 1874 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomich Maria di Alessandro e di Gamalich Mattea, nata a Ustrine il 3 ottobre 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, add 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9120)

N. 50-45 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizintin Giovanni del fu Giovanni e della fu Ferletic Giuseppina, nato a Opacchiasella il 7 ottobre 1878, residente a Opacchiasella, Vallone, 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Vizintin Giovanni di Giovanni, nato a Doberdò il 22 settembre 1899;

Vizintin Susanna fu Valentino Devetak, nata a S. Daniele del Carso il 18 ottobre 1904.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

Il prefetto: Ercolani.

(9371)

N. 50-37 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizintin Giovanni fu Antonio e della fu Stepancic Teresa, nato a Opacchiasella il 24 giugno 1870 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: Ercolani.

(9378)

N. 50-38 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizintin Francesco di Stefano e della fu Ferletic Teresa, nato a Opacchiasella il 25 settembre 1873 e residente a Opacchiasella, Vallone, 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin ».

Uguale restituzione disposta per i seguenti suoi familiari:

Vizintin Francesca fu Giacomo Boneta, nata a Opacchiasella l'11 novembre 1877, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: Ercolani.

(9379)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 18 febbraio 1935, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, relativo alla nuova convenzione con la « Italcable » Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini.

(551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alta Sieve (Firenze).

Con decreto Ministeriale del 13 febbraio 1935-XIII, n. 5486, è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alta Sieve, con sede nel comune di Barberino di Mugello (provincia di Firenze).

(521)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 127.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 582 — Data: 28 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria di Salerno — Intestazione: Avv. Santoro Vincenzo fu Principio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 689,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 19 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Pompei Maurizio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 38,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 252 — Data: 21 novembre 1933 — Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Murgia Ferruccio fu Salvatore per conto di Palonioli Domenica fu Giov. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, Prestito Nazionale 5 % — Capitale: L. 1500, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 — Data: 21 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 5, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 14 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Marenzi Giovanni fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 2 — Rendita: L. 35, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 22 ottobre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento Debito pubblico — Intestazione: De Luca Giulia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 e 85 — Data: 7 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Spina Ernesto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(522)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 46.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.795
Inghilterra (Sterlina)	57.60
Francia (Franco)	77.85
Svizzera (Franco)	382.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.03
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.76
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.765
Cecoslovacchia (Corona)	49.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.61
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7125
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.985
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.55
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.375
Id. 3,50 % (1902)	76.55
Id. 3 % lordo	59.475
Prestito redimibile 3,50% - 1934	76.20
Obbligazioni Venezia 3,50 %	89.40
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.225
Id. id. 5 % id. 1941	101.45
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	95.125
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	95.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 29.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » »	488540 488541 488542 488543 488544	31,50 31,50 31,50 31,50 31,50	Tamburi *Antonio* fu Giuseppe, dom. a San Basile (Cosenza), ipotecata.	Tamburi *Francescantonio-Antonio* fu Giuseppe, dom. a S. Basile (Cosenza), ipotecata.
»	48295	77 —	Predasso *Caterina-Maddalena* fu Giacomo, moglie di Bailo Luigi, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Predasso *Maddalena-Cattarina* fu Giacomo moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	151846	350 —	Bionaz Roberto-Abele e Roggero-Flaviano di Claudio, minori sotto la p. p del padre e figli nascituri dai coniugi Bionaz Claudio e Poinsard Leopoldina, dom. in Aosta (Torino); con usufrutto vitalizio a Bionaz Claudio fu *Urbano*.	Intestata come contro; con usufrutto a Bionaz Claudio fu *Giovanni-Urbano*.
3,50 %	344936	70 —	Baldi Teresa fu Giuseppe, moglie di *Insoragna* Francesco; con usufrutto vitalizio a Monti Alessandra fu Pietro, ved. di Baldi Giuseppe.	Baldi Teresa fu Giuseppe moglie di *Saragna* Francesco; con usufrutto come contro.
» » » »	232399 232400 232401 232402	231 — 231 — 231 — 7 —	Chiumarulo Rosa, Chiumarulo Gazia, Chiumarulo Teresa, Chiumarulo Rosa, Grazia e Teresa } di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Bari; con usuf. vitalizio a Ranieri Francesca fu Michele, nubile, dom. a Bari.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Ranieri Francesca fu Michele, *vedova di Nitti Antonio*, dom. a Bari.
» »	276362 424667	21 — 315 —	Ukmar *Luigia* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Trieste.	Ukmar *Maria* di Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	382983 382984	400 — 400 —	Botto Giorgio, Botto Emilio } di Michele, dom. a Caregli (Genova); con usufrutto vitalizio a Morelli Ester *fu Daniele*, ved. di Botto Giuseppe, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Morelli Ester, ved. di Botto Giuseppe, dom. a Milano.
3,50 %	219513	875 —	Pentasuglia Lorenza fu Giovanni, nubile, dom. a New York.	Pentasuglia Lorenza fu Giovanni, *moglie di Sabbatelli* o *Sabatelli* Pasquale, dom. a New York.
»	143590	406 —	*De Dominici* Caterina-Maria-Teresa fu *Antonio*, moglie di Sorrel *Alessandro*, dom. a Boccioleto (Novara).	*De Dominicis* Caterina-Maria-Teresa fu *Giuseppe-Antonio, ved. in prime nozze di Wirt Giuseppe* e moglie di Sorrel *Vittorio-Alessandro*, dom. come contro.
»	63759	42 —	*Agnese* Martino fu Ignazio, dom. a Bono (Sardegna), ipotecata.	*Agnesa* Martino fu Ignazio, dom. come contro, ipotecata.
»	200133	150,50	di Giulio Alessandro, Maria e *Fernando* fu Tommaso, minori sotto la p. p. della madre Fusco Francesca Amalia di Antonio, dom. a Roma.	di Giulio Alessandro, Maria e *Fernanda* fu Tommaso, minori ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	168088	42 —	Monacelli Teresa fu Paolino, *nubile*, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Monacelli Irene fu Paolino, nubile, dom. a Vasto (Chieti).	Monacelli Teresa fu Paolino, *moglie di* Rosato Nicola, dom. a Roma, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	550602	465 —	Cima Attilia fu Romolo, moglie di Somasca Nino, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Biuglio* Lucia di Giuseppe, ved. di Cima Romolo, dom. a Milano	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Benaglio* Lucia di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
3,50 % »	139026 33983	1253 — 50 —	Ceccato Gaetano fu *Bartolomeo*, dom. a Cordignano (Treviso).	Ceccato Gaetano fu *Bartolo*, dom. come contro.
»	569010	175 —	Barnaba *Giovanni* di *Leonardo*, dom. a Monopoli (Bari).	Barnaba *Giambattista* di *Lonardo*, dom. come contro.
» » »	329472 329473 329474	35 — 35 — 35 —	Ginocchio Ester di Giuseppe, moglie di Ghiringhelli Ignazio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Ginocchio Ester fu Agostino ved. di Sanfelice Francesco e Cademartori *Clemente* fu Luigi, nubile, dom. a Genova, congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Ginocchio Ester fu Agostino ved. di Sanfelice Francesco e Cademartori *Maria-Clementina* fu Luigi, nubile, ecc. come contro.
»	329475	35 —	Ginocchio Erminia fu Enrico, nubile, dom. a Genova; con usufrutto vital. come la precedente	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	28379	20 —	Calveri *Clara* di *Antonio*, nubile, dom. a New York.	Calveri *Carla* di *Antonino*, nubile dom. a New York.
3,50 %	3348	0,50	Valsecchi *Giovannina* fu Carlo, ved. di Bazzoni Giuseppe fu Cristoforo, dom. a Lezzeno (Como).	Valsecchi *Emilia-Giovanna* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	108600	154 —	Mondelli *Adolfina* nubile, maggiorenne del fu Pietro, dom. a Menaggio (Como).	Mondelli *Amalia-Adolfina*, maggiorenne fu Pietro, dom. come contro.
»	179423	1855 —	Piantino Angelo fu *Luigi*, dom. a Flecchia (Novara).	Piantino Angelo fu *Pietro*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 26 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(318)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	425890	570, 50	*Marracino* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli).	*Maracino* Maria fu Giuseppe, nubile dom. come contro
» » »	374295 374294 363047	21 — 14 — 77 —	Prelle *Desolina* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Giglio Tos *Desolina* ved. Prelle, dom a Cascinette (Aosta).	Prelle *Maria-Desolina* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Giglio Tos *Secondina* ved. Prelle, dom. come contro.
»	328763	584, 50	Prelle *Desolina* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Giglio Toss Secondina ved. Prelle, dom. a Cascinette frazione del comune di Chiavarasco (Torino).	Prelle *Maria-Desolina* ecc. come la precedente e dom. come contro.
»	29009	17, 50	Corrado *Roberto* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pagno (Cuneo).	Corrado *Andrea-Roberto* di Domenico, minore ecc. come contro
» »	354781 354782	147 — 115 —	Giordano Teresa fu Felice, dom a Torino; con usuf. vital. a Trivero *Luigia* fu Giuseppe. ved. Rabbone, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Trivero *Maria-Teresa-Luigia-Veronica*, ecc. come contro.
»	823319	2.807 —	Bruzzo *Bianca* fu Giacomo, moglie di Cugia di S. Orsola Umberto, dom a Genova, vincolata	Bruzzo *Maria-Bianca* fu Giacomo, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	51499	7.448 —	Bruzzo *Bianca* fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Cataldi Anna di Luigi, ved. di Bruzzo Giacomo, vincolata.	Bruzzo *Maria-Bianca* fu Giacomo, minore ecc. come contro, vincolata.
»	51500	4.945, 50	Bruzzo *Bianca* fu Giacomo, minore sotto la p. p della madre Cataldi Anna di Luigi, ved. di Bruzzo Giacomo, dom a Genova.	Bruzzo *Maria-Bianca* fu Giacomo, minore ecc. come contro.
»	677298	175 —	Garelli Giuseppina fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Torino.	Garelli Giuseppina fu Giuseppe *minore sotto la p. p. della madre Campill Maria di Pietro, ved. Garelli*, dom. a Torino.
»	119252	1.715 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	6706	75 —	*Rotta* Maria di Giacomo, nubile, dom. a Piatto (Novara)	*Botta* Maria di Giacomo, nubile, dom. come contro.
3,50 %	66211	35.000 —	*Ambrosetti* Valeria fu Marco, moglie di Ambrosetti Vincenzo, dom. a Torino, ipotecata.	*Avondo* Valeria-*Eugenia-Carolina* fu Marco, moglie ecc come contro, ipotecata.
» »	38693 775986	35 — 21 —	Rolfo Aurelia, fu *Sebastiano*. nubile, dom. alle Prese di S. Secondo (Torino).	Rolfo Aurelia-*Maddalena* fu *Bartolomeo-Sebastiano*, nubile, dom. come contro.
»	652830	26.236 —	Mazzuchetti *Antonio* e *Linda* fu Alessandro, ved di Fontana Giovanni; de Lachenal Alessandro di Luigi, minore sotto la p. p. del padre e Tappi Umberto, Maria e Clementina di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, tutti eredi indivisi del fu Rosazza Giuseppe fu Pietro, dom. a Torino; con usufrutto a Cavalli Maria fu Domenico, ved. di Rosazza *Giuseppe*, dom. a Torino.	Mazzuchetti *Pietro-Antonio* e *Maria-Clementina-Rosalinda* fu Alessandro, ved. Fontana Giovanni; de Lachenal Alessandro di Luigi, minore sotto la p. p. del padre e Tappi Umberto, Maria e Clementina di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, tutti eredi indivisi del fu Rosazza *Carlo-Francesco-Giuseppe* fu Pietro; dom. a Torino, con usuf. a Cavalli Maria fu Domenico, ved di Rosazza *Carlo-Francesco-Giuseppe* fu Pietro, dom. a Torino.
»	212958	283, 50	*Triforò* Serafina fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Alessi Carmela, ved. di *Triforò* Domenico, dom. a S. Lucia del Mela (Messina).	*Trifirò* Serafina fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Alessi Carmela, ved. di *Trifirò* Domenico, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	301920	70 —	Romelli Maurizio e *Giulio* fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Gervasoni Ernestina fu Luigi, ved. Romelli, dom. a Chisone (Bergamo).	Romelli Maurizio e *Luigi* fu Giulio, minori ecc. come contro.
»	381777	70 —	Barchietto Federico di *Andrea*, dom. a Coggiola (Novara)	Barchietto Federico di *Aimo-Andrea*, dom. come contro.
»	266568	1.190 —	Bianchi di Lavagna Maria di Gioacchino moglie di *Ricchetta* di Valgoria *Ermanno* domiciliata a Torino, vincolata.	Bianchi di Lavagna Maria di Gioacchino, moglie di *Ricchetta* o *Richetta* di Valgoria *Ermanno o Alfonso Raul-Ermanno*, dom. a Torino, vincolata.
»	403855	1.442 —	*Richetta* di Valgoria Alberto di *Ermanno*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	*Richetta o Ricchetta* di Valgoria Alberto di *Ermanno o Alfonso-Raul-Ermanno*, minore ecc. come contro.
»	553183	105 —	Preti *Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Ronco Giovanni, dom. a Torino, ipotecata.	Preti *Maria-Maddalena-Giuseppa* fu Giovanni, moglie ecc. come contro, ipotecata.
»	365526	87,50	*Ferrari* Giovanni di Luigi, minore sotto la p. p. del padre dom. in Affori (Milano).	*Ferrario* Giovanni di Luigi, minore ecc. come contro
»	167657	700 —	Tirelli *Alessandro* fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Chiari Giuseppina fu Giustiniano, ved. di Tirelli Alessandro, domiciliato a Parma.	Tirelli *Alessandra* fu Alessandro, minore ecc. come contro.
»	707013	178,50	Massone *Assunta-Luigina* fu Tommaso, moglie di Drago Giovale-Battista, dom. a Genova; con usuf a Massone Linda fu Tommaso.	Massone *Maria-Assunta-Luigia* fu Tommaso, moglie di Drago Giovan Battista, dom. a Genova; con usufrutto come contro.
»	187526	21 —	Taurino *Salvatore* fu Celestino, minore sotto la p. p. della madre *Spagnuolo* Angela fu Salvatore, dom. a S. Donato di Lecce.	Taurino *Daniele-Salvatore* fu Celestino, minore sotto la p. p. della madre *Spagnolo* Angela fu Salvatore, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(372)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 114.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 25 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rovigo — Intestazione: Franceschetti Raimondo per conto della Fabbriceria S. Assunta di Loreo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 15, consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 672 — Data: 4 giugno 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Liserani Alberto di Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Rendita: L. 680, consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 9 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Bonini Antonio fu Michele per conto del comune di Feroleto della Chiesa — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 100, consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(317)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo B, grado 11°).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto, in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare i giovani che — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 34 (compreso l'aumento di cui all'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227) e siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di Istituto industriale o di Istituto professionale di 3° grado; o di diploma di maturità scientifica; o di licenza di Istituto tecnico industriale o nautico o di Istituto tecnico (sezione industriale o fisico matematica) secondo il precedente ordinamento scolastico, o di Istituto nautico.

Le donne sono escluse dal concorso, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto per incidenti di volo.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato ad anni 39 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284; ad anni 43 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è altresì concesso, sul limite massimo di età di anni 34, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, una ulteriore proroga di durata pari al tempo d'iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922.

Si prescinde infine dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei e corredate dai prescritti documenti, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane o all'estero il suddetto termine è aumentato di giorni trenta.

Nella domanda i concorrenti dovranno

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale). Si avverte che non è ammesso il semplice certificato penale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno; oppure in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo) ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (vistato dal commissario di leva); o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Le vedove, le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo, dovranno accennare nella domanda a tale circostanza, precisando la data del decesso e il grado rivestito dal defunto, nonchè esibire un certificato del podestà, debitamente legalizzato, attestante il grado di parentela col defunto, e — nei riguardi delle sorelle nubili — tale qualità.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento, purchè dichiarino nella domanda, tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista (su carta da bollo), dal quale risulti che il concorrente è iscritto al P.N.F. per l'anno XIII E. F., con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice-segretari), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistano interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento o dai Fasci femminili dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

9° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal Podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con la firma autenticata da notaio. La legalizzazione on occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai n.ri 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare e dovranno esibire il libretto ferroviario all'atto della presentazione agli esami.

I dipendenti statali non di ruolo — per ottenere l'ammissione malgrado che essi abbiano superato il limite massimo di età — dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'articolo 4 corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione. Non è permesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art 10.

Le graduatorie dei candidati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto legge 5 luglio 1934, n. 1179.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti di ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di Regio istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del Genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro

La Commissione ha facoltà di aggregarsi, come esperti senza voto, impiegati civili tecnici della R. aeronautica, per la valutazione delle prove di disegno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto, dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile di lire 616 lorde con la riduzione del 6 per cento, giusta R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

p. il Ministro: VALLE.

PROGRAMMA ESAME DI CONCORSO PER DISEGNATORI TECNICI PE LE COSTRUZIONI AERONAUTICHE.

PROVE SCRITTE.

Italiano: Svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale.
Matematica: Sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491. Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).
Disegno: Sui programmi dell'Istituto tecnico industriale (indirizzo specializzato per meccanici elettricisti) (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).

PROVE ORALI.

Matematica: Programma della prova scritta.
Fisica: Sul programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (citato R. decreto n. 491).
Elementi di statistica, di diritto corporativo e sindacale.

p. il Ministro: VALLE.

(538)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.